

SOCIETA' DI REGOLAMENTAZIONE DEI RIFIUTI
"CATANIA AREA METROPOLITANA"

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA DISTRIBUZIONE
DELL'INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA DISTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE

(art. 113, del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, recepito con legge regionale n.8 del 17/05/2016, aggiornato dal decreto legislativo n. 56 del 19/04/2017)

- Visto il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 aggiornato dal decreto legislativo n. 56 del 19/04/2017 “Codice dei contratti pubblici”, di seguito “Codice”;
- Vista la legge regionale n. 12 del 12/07/2011 come modificata dall'articolo 24 della legge regionale n. 8 del 17/05/2016, con cui è recepito in ambito regionale il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016;
- Visti il “Regolamento per la distribuzione del fondo per la progettazione” approvato con deliberazione della G.M. n. 120 del 22/09/2015;
- Considerato che all'articolo 113 del decreto n. 50/2016 aggiornato è previsto:
 - al comma 1 che *“Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi, alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessarie per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.”*;
 - al comma 2 che *“A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione”*;
 - al comma 3 che *“L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei*

tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.”;

- al comma 4 che *“Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.”.*

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente atto definisce i criteri per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'articolo 113 del Codice relative a tutti gli appalti di competenza del Comune di Catania.
2. La funzione tecnica è da intendersi riferita per specialità professionali in relazione alla tipologia di appalto e non piuttosto riferita al ruolo tecnico svolto dal dipendente (quali le figure dell'ingegnere, dell'architetto, del geologo, del geometra, del perito); la funzione tecnica è, quindi, quella volta alla programmazione della spesa per la valutazione preventiva dei progetti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, alle funzioni di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori ovvero dell'esecuzione, di collaudatore tecnico amministrativo ovvero di verificatore della conformità del servizio o fornitura, di collaudatore statico, ove necessario, per consentire l'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture.

Articolo 2

Ambito oggettivo di applicazione

1. Le attività oggetto della ripartizione dell'incentivo sono quelle previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici affidati in appalto in conformità al Codice, ai suoi decreti attuativi ed alle direttive l'A.N.A.C. che sono state emanate o che saranno emanate per la sua attuazione, attività la cui regolarità sia attestata mediante apposito certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

2. Sono compresi nel campo d'applicazione del presente Regolamento gli appalti di servizi e forniture, anche acquisiti tramite accesso al mercato elettronico, che richiedono la redazione di un piano d'intervento ed un capitolato d'oneri e gli appalti misti comprendenti lavori, servizi e/o forniture.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento i lavori di manutenzione straordinaria e tutti gli interventi e/o prestazioni relativi a lavori, servizi e forniture che vengano eseguiti senza la redazione di alcun elaborato tecnico e che non prevedano un collaudo finale o atto equipollente, gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, i lavori in amministrazione diretta e quelli affidati mediante ordinanze e con procedure di somma urgenza; sono altresì escluse le forniture di beni di consumo e le manutenzioni ordinarie.

Articolo 3

Ambito soggettivo di applicazione

1. L'incentivo di cui all'articolo 113 del Codice è destinato, sulla base di quanto stabilito nei criteri del presente Regolamento, alle seguenti figure professionali interne all'Amministrazione in relazione alla normativa sopra richiamata:
 - a) **RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:** È un dipendente in possesso dei requisiti di professionalità come definiti dall'articolo 4 delle linee guida n. 3 di attuazione del Codice, recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*" o di ulteriori norme emanate in merito, nominato nell'ambito dell'organico dell'Amministrazione, individuato in base a criteri di rotazione, cui è attribuita la competenza del lavoro, del servizio o della fornitura. Il responsabile unico del procedimento deve compiere gli adempimenti, svolgere le funzioni previste dall'articolo 31 del Codice e su di lui ricadono le responsabilità secondo quanto sancito dallo stesso articolo. Il responsabile unico del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'Amministrazione.
 - b) **STRUTTURA DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:** Gruppo di figure professionali, anche di natura non tecnica, che affiancano il responsabile unico del procedimento nelle fasi di:
 - Acquisizione delle risorse finanziarie;
 - Approvazione del progetto;
 - Affidamento dell'appalto;
 - Conduzione dell'appalto;
 - Collaudo e rendicontazione della spesa.
 - c) **STRUTTURA PER L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA:** Gruppo di figure professionali, anche di natura non tecnica, preposti alle attività di:
 - Programmazione della spesa;
 - Predisposizione degli atti relativi alle procedure di gara;
 - Assistenza nell'espletamento delle procedure di gara, di verifica dei requisiti dei partecipanti e dell'affidatario finalizzate alla stipula del contratto.
 - d) **UNITÀ TECNICA PER L'ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE:** Uno o più dipendenti preposti a verificare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23 del Codice, nonché la loro conformità alla normativa vincente. La verifica del progetto provvede ad accertare la conformità dello stesso alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati, secondo quanto previsto dall'articolo 26 del Codice. Per lavori di importo inferiore a 1 milione di euro l'attività di verifica è svolta dal responsabile unico del procedimento anche avvalendosi della sua struttura di supporto. Lo svolgimento dell'attività

di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo dello stesso.

- e) DIRETTORE DEI LAVORI: Dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla C/1, da individuare a seconda della tipologia e della entità del lavoro.
 - f) RESPONSABILE DELL'ESecuzione DEL CONTRATTO: Dipendente anche non tecnico, di categoria non inferiore alla C/1, da individuare a seconda della tipologia e della entità del servizio o della fornitura.
 - g) COLLAUDATORE: Dipendente tecnico in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, che non abbia partecipato ad attività di progettazione, approvazione, verifica e direzione dei lavori attinenti il progetto interessato dal collaudo, da individuare a seconda della tipologia e della entità del lavoro. Per l'acquisizione di servizi e forniture il "collaudatore" è il soggetto preposto alla verifica della conformità delle prestazioni eseguite ovvero dei beni forniti alle specifiche pattuite.
2. Le predette figure professionali potranno essere individuate anche presso Direzioni diverse da quella a cui attiene la competenza del lavoro, del servizio o della fornitura, previo accordo formale fra i diversi Direttori eventualmente interessati, tenendo conto delle finalità e caratteristiche delle attività da svolgere, in base alle effettive capacità ed attitudini professionali anche non strettamente legate alle competenze ordinarie assegnate nella struttura di inquadramento.
 3. I componenti delle strutture di supporto possono essere individuati, secondo i citati criteri, anche nell'ambito di Direzioni non espressamente tecniche.
 4. Le funzioni tecniche del personale incaricato vengono svolte di norma durante l'orario ordinario d'ufficio. Le eventuali attività che richiedano un intervento fuori dall'orario ordinario non potranno essere considerate titolo per la liquidazione di straordinario o altri istituti similari, in quanto dette attività trovano la loro soddisfazione economica nell'incentivo disposto dalla norma in questione.
 5. L'Amministrazione prevede, nell'ambito dei propri strumenti di programmazione economica e finanziaria, apposito capitolo di spesa per garantire l'erogazione dell'incentivo nel caso in cui, limitandosi ad approvare in linea tecnica il progetto di un'opera o lavoro, anche preliminare, non intenda darvi esecuzione per cause indipendenti dagli obiettivi assegnati al gruppo di lavoro.

Articolo 4

Costituzione e quantificazione dell'incentivo per le funzioni tecniche

1. Le funzioni tecniche sono compensate con un incentivo non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un servizio, una fornitura, un'opera o un lavoro, comprensivo degli oneri per la sicurezza e fanno carico allo stanziamento per la sua realizzazione.
2. L'80 per cento dell'incentivo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri previsti dal presente Regolamento, tra il responsabile unico del procedimento ed i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 dell'articolo 113 del Codice, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi riconosciuti sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.
3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, incrementano la quota del fondo.

4. Il restante 20 per cento dell'incentivo è destinato alle finalità stabilite dal comma 4 dell'articolo 113 del Codice.
5. Nel caso in cui l'intervento è realizzato con risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, le aliquote delle lettere da A ad E negli allegati A e B del presente Regolamento sono incrementate proporzionalmente per assorbire anche le risorse altrimenti destinate al fondo per l'innovazione.
6. L'incentivo per le funzioni tecniche è sempre commisurato all'importo lordo del lavoro, servizio o fornitura a cui si riferisce, senza alcuna decurtazione qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Per i lavori, le varianti in corso d'opera, qualora sia resa necessaria la riprogettazione di parte delle opere che comporti attività di verifica della progettazione, di direzione dei lavori, di attività demandate al responsabile unico del procedimento, che comportino un maggiore importo rispetto a quanto posto a base d'asta e sempreché le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali, danno diritto al riconoscimento di un compenso aggiuntivo rapportato all'importo lordo dei lavori riprogettati.
7. La determinazione precisa della somma e la sua corretta imputazione avverrà per ogni intervento con il provvedimento d'impegno di spesa e sarà individuata all'interno del quadro economico di ogni opera, servizio o fornitura tenendo presente i criteri di cui al presente Regolamento nonché quelli previsti dalla normativa, rispetto alla programmazione ed articolazione del bilancio.
8. Le disponibilità delle somme relative all'incentivo è subordinata all'effettiva copertura finanziaria della spesa occorrente per la realizzazione del lavoro, servizio o fornitura.
9. L'entità dell'incentivo viene fissato come segue:

a) per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del Codice:	2,00 %
b) per lavori, servizi e forniture di importo compreso tra 1 e 4 volte le soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del Codice,	1,80 %
a) per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 4 volte le soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del Codice:	1,60 %
10. Dette percentuali si applicano sugli importi dei lavori, servizi e forniture per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota.
11. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo nella realizzazione dell'opera o del lavoro saranno attribuiti alle varie figure professionali intervenute applicando le percentuali definite nell'allegato A al presente Regolamento.
12. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo nell'acquisizione di servizi e forniture saranno attribuiti alle varie figure professionali intervenute applicando le percentuali definite nell'allegato B al presente Regolamento.

Articolo 5

Personale partecipante alla ripartizione dell'incentivo

1. Ai fini della ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 3, il personale interessato è quello che, in relazione a ciascun lavoro, servizio o fornitura, svolge le funzioni individuate dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016.
2. Il responsabile unico del procedimento è un dipendente tecnico interno all'Amministrazione, anche non di ruolo, in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un dipendente tecnico con idonea professionalità e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Nel caso di carenza accertata in organico di personale delle Direzioni tecniche con specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti

propri del responsabile unico del procedimento, lo stesso dovrà essere nominato comunque tra dipendenti tecnici interni all'Amministrazione, mentre i compiti di supporto potranno essere affidati anche a soggetti esterni di adeguata professionalità, scelti nei modi previsti dalle norme per l'affidamento di incarichi professionali esterni, la cui prestazione sarà retribuita con risorse non rientranti tra quelle ripartite con il presente Regolamento.

3. Non possono essere affidati incarichi di cui al presente Regolamento a dipendenti che nel corso dell'anno abbiano svolto funzioni tecniche per le quali abbiano percepito un incentivo superiore al 50 per cento della retribuzione lorda annua; la non sussistenza di tale condizione ostativa deve essere dichiarata dagli stessi all'atto dell'accettazione della nomina.
4. Per ogni lavoro, servizio o fornitura di cui è stato deciso l'assolvimento delle funzioni tecniche è costituito il nucleo interno che è composto dal personale sia tecnico che amministrativo che interviene attraverso l'esecuzione di attività di supporto. Per garantire il tempestivo svolgimento delle funzioni tecniche assegnate al nucleo interno:
 - le strutture di supporto al responsabile unico del procedimento e per l'attività amministrativa saranno costituite immediatamente dopo la nomina del responsabile unico del procedimento;
 - l'unità tecnica per l'attività di verifica della progettazione sarà costituita immediatamente dopo la nomina del progettista;
 - il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto sarà nominato prima dell'affidamento dell'appalto;
 - il collaudatore tecnico amministrativo e l'eventuale collaudatore statico saranno nominati immediatamente dopo l'aggiudicazione dell'appalto.
5. Nell'individuazione del personale che costituisce il nucleo interno si procede rispettando il principio della rotazione degli incarichi mediante un'equa distribuzione che tenga conto delle professionalità disponibili.
6. Il responsabile unico del procedimento propone al Direttore competente il personale da incaricare per la costituzione della propria struttura di supporto e di quella per le attività amministrative, costituite da personale tecnico ed amministrativo anche non appartenente alla Direzione a cui attiene la competenza del lavoro, del servizio o della fornitura. Nell'ambito di tali attività le figure designate assumono la responsabilità delle funzioni loro assegnate.
7. Il responsabile unico del procedimento, cui è affidata la responsabilità delle conduzioni di ogni singolo intervento, definisce le varie fasi, nel rispetto dei documenti di programmazione, la tempistica di ogni fase, il personale tecnico ed amministrativo delle strutture di supporto, la ripartizione dell'incentivo e le penali per il ritardato adempimento.
8. Il responsabile unico del procedimento, pur mantenendo le prerogative che la legge assegna, farà riferimento al Direttore e/o al Dirigente dell'ufficio a cui fa capo il progetto, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati. Il responsabile unico del procedimento aggiorna, altresì, costantemente l'Ufficio competente alla formazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche e il Dirigente dell'ufficio di appartenenza circa l'attività svolta. Nel caso di inadempienze od inosservanza degli obblighi posti a suo carico il Direttore competente ha facoltà di procedere alla revoca motivata del mandato.
9. Il responsabile unico del procedimento ha il compito di creare le condizioni affinché il processo di realizzazione dell'intervento sia condotto in modo unitario riguardo ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi disposizione di legge in materia.
10. Il responsabile unico del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso, con provvedimento motivato, dalla ripartizione dell'incentivo previsto dal presente Regolamento,

riguardo l'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivanti, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Articolo 6

Distribuzione e ripartizione dell'incentivo

1. L'incentivo di cui all'articolo 3 del presente Regolamento è determinato in base all'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara.
2. La distribuzione dell'incentivo è proposta dal responsabile unico del procedimento in conformità a quanto indicato ai commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 4 del presente Regolamento, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.
3. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Direttore o del Dirigente del Servizio competente alla realizzazione del lavoro, servizio o fornitura, che vi provvede sulla scorta delle note di autorizzazione vistate dal responsabile unico del procedimento.
4. L'incentivo può essere liquidato, applicando le aliquote indicate negli allegati A o B al presente Regolamento:
 - al responsabile unico del procedimento ed ai componenti della relativa struttura di supporto, secondo le seguenti scadenze:
 - il 30 % successivamente all'approvazione amministrativa del progetto;
 - il 60 % nel corso dell'appalto in ragione dell'avanzamento della spesa;
 - il 10 % successivamente all'approvazione dell'atto di collaudo o regolare esecuzione o atto equipollente, nel caso di servizi e forniture.
 - ai componenti della struttura per l'attività amministrativa successivamente alla aggiudicazione dell'appalto;
 - ai componenti dell'unità tecnica per l'attività di verifica della progettazione successivamente all'approvazione amministrativa del progetto;
 - al direttore dei lavori o responsabile dell'esecuzione del contratto, secondo le seguenti scadenze:
 - il 90 % nel corso dell'appalto in ragione dell'avanzamento della spesa;
 - il 10 % successivamente all'approvazione dell'atto di conclusione dell'appalto;
 - al collaudatore tecnico amministrativo ed eventualmente a quello statico, successivamente all'emissione del relativo certificato.
5. L'incentivo per l'attività di redazione di eventuali perizie di variante e suppletive nell'esecuzione di lavori, che non siano state originate da errori ed omissioni progettuali come definite dall'articolo 106, comma 10, del Codice, verrà liquidato al responsabile unico del procedimento, alla sua struttura di supporto, al direttore dei lavori ed ai suoi collaboratori applicando l'aliquota spettante in base all'allegato A al presente Regolamento al maggiore importo lordo dei lavori.
6. Nei lavori di importo inferiore ad un milione di euro, per i quali l'attività di verifica della progettazione è svolta dal responsabile unico del procedimento, allo stesso spetta l'aliquota prevista per detta attività.
7. Nei lavori, nel caso in cui il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, al direttore dei lavori spetta l'aliquota prevista per il collaudo tecnico amministrativo.
8. Qualora l'Amministrazione comunale approvi amministrativamente un progetto ma non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione dell'opera, del servizio o della fornitura si procederà alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente

intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate attingendo al fondo di cui al comma 5, dell'articolo 3 del presente Regolamento.

9. Le disposizioni di cui ai presenti criteri di distribuzione si applicano anche nei casi in cui gli uffici procedano all'integrale revisione di un progetto redatto da professionisti esterni.
10. Nessun incentivo verrà riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili all'ufficio organizzativo in cui è incardinato il procedimento.

Articolo 7

Procedure per l'utilizzo della quota del fondo per l'innovazione

1. Nell'ipotesi in cui l'intervento non è realizzato con risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, le risorse finanziarie del fondo per l'innovazione sono destinate:
 - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
 - in parte può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
2. Per le finalità di cui al precedente comma, compatibilmente con le norme di gestione economico-finanziaria dell'Ente, sarà possibile attingere a risorse provenienti dal fondo per l'innovazione relativo a più interventi.
3. Per l'acquisizione di detti beni e servizi saranno attivate le procedure previste dal Codice in relazione alla tipologia ed entità delle risorse disponibili, utilizzando preferenzialmente gli accessi al mercato elettronico.
4. L'acquisizione di beni e servizi con le risorse del fondo per l'innovazione esulano dal campo di applicazione del presente Regolamento.

Articolo 8

Sostituzione del responsabile unico del procedimento

1. Il responsabile unico del procedimento, per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, può essere sostituito nei seguenti casi:
 - a) decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;
 - b) trasferimento presso altre Amministrazioni;
 - c) rinuncia all'incarico, previo assenso del Dirigente/Direttore che ha conferito l'incarico;
 - d) revoca del mandato.
2. In tali casi, ad eccezione del punto d), il responsabile unico del procedimento ha diritto alla corresponsione della quota parte dell'incentivo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal responsabile unico del procedimento subentrante sempre con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 6 del presente Regolamento. Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure tecniche ed amministrative costituenti il nucleo.
3. Intervenuta la sostituzione del responsabile unico del procedimento, ovvero delle altre figure tecniche e amministrative costituenti il nucleo, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con la fase direttamente espletata.

4. In assenza di specifica nomina del responsabile unico del procedimento assume tale funzione, in linea gerarchica, il Dirigente del Servizio o in mancanza il Direttore cui è attribuita la competenza dell'intervento.

Articolo 9

Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di costituzione del nucleo sono indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini per l'espletamento delle attività assegnate per ciascuna fase.
2. I termini per la direzione dei lavori o l'esecuzione del contratto coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta.
3. I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle normative vigenti.

Articolo 10

Penalità

1. Il responsabile unico del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso con provvedimento motivato dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'articolo 113 del Codice relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivanti, in conseguenza del suo comportamento, fermo restando la facoltà del Direttore di procedere altresì alla revoca dell'incarico e ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.
2. Nel caso di ritardo rispetto ai termini assegnati nell'atto di nomina per l'espletamento delle attività assegnate per ciascuna fase, a ciascun componente, sarà applicata una penale pari all'1 % del compenso spettante con riferimento alle aliquote fissate nell'allegato A al presente Regolamento, per ogni giorno di ritardo. Si procederà alla revoca dell'incarico superati i 30 giorni di ritardo.
3. La penale di cui al precedente comma non si applica nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine assegnato, almeno trenta giorni prima delle scadenze assegnate, che le motivazioni del ritardo siano imputabili a fattori esterni non attribuibili ai componenti delle singole fasi, attestata dal dirigente del Servizio o Dal Direttore competenti, previa relazione del responsabile unico del procedimento.

Articolo 11

Polizza assicurativa per i dipendenti interni

1. Per l'espletamento delle funzioni di responsabile unico del procedimento, di progettista, di componente dell'unità tecnica per l'attività di verifica della progettazione, di direttore dei lavori o responsabile dell'esecuzione del contratto, svolte da propri dipendenti, l'Amministrazione assume per intero l'onere del premio da corrispondere per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale.

Articolo 12

Norma transitoria

1. I criteri del presente Regolamento si applicano, indipendentemente dalla data di conferimento di ciascun incarico o di costituzione del gruppo di lavoro, ai progetti di opere e lavori pubblici, e all'acquisizione di beni e servizi il cui bando sia stato pubblicato o la lettera d'invito inviata dopo l'entrata in vigore del Codice (19/04/2016).
2. L'incentivo spettante per le attività svolte prima dell'entrata in vigore del Codice è liquidato secondo i criteri fissati dai precedenti regolamenti, da determinarsi con riferimento a quello vigente all'epoca di espletamento di ciascuna attività.

Articolo 13

Disposizione finale

1. Il presente Regolamento, che si applica esclusivamente alle opere o lavori, servizi e forniture, o fasi di esse sottoposte alla disciplina del Codice, costituisce parte integrante della deliberazione di approvazione.
2. Qualora le aliquote, di cui agli articoli precedenti del presente Regolamento, fossero variate con provvedimento legislativo, con il contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more del suo adeguamento, il presente Regolamento continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova misura dell'incentivo se consentito dalla nuova norma.

Allegato A

Ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche nella realizzazione di lavori

(le aliquote sono applicate alle risorse finanziarie destinate ai sensi del comma 2 dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.)

			%	coeff.
A)		Ufficio del responsabile unico del procedimento		
	1)	Per la fase di progettazione	10	0,10
	2)	Per la fase di affidamento	4	0,04
	3)	Per la fase di esecuzione	18	0,18
A ₁)	Aliquota di 1)+3) spettante al responsabile unico del procedimento		80 %	
A ₂)	Aliquota di 1)+3) spettante ai componenti della struttura di supporto		20 %	
A ₃)	Aliquota di 2) spettante al responsabile unico del procedimento		100 %	
B)		Struttura per l'attività amministrativa		
	1)	Per la programmazione della spesa	3	0,03
	2)	Per la predisposizione degli atti di gara	3	0,03
	3)	Per l'assistenza alle procedure di affidamento	5	0,05
C)		Unità per l'attività di verifica della progettazione	10	0,10
C ₁)	Aliquota spettante al responsabile dell'unità		60 %	
C ₂)	Aliquota spettante agli altri componenti l'unità (*)		40 %	
D)		Direzione dei lavori	22	0,22
D ₁)	Aliquota spettante al direttore dei lavori		80 %	
D ₂)	Aliquota spettante ai collaboratori (*)		20 %	
E)		Collaudo (**)		
E ₁)	Collaudo tecnico amministrativo		3	0,03
E ₂)	Collaudo statico		2	0,02
Subtotali			80	0,80
F)		Fondo per l'innovazione (***)	20	0,20
Totali			100	1,00

(*) In caso di mancanza di collaboratori la relativa aliquota viene assegnata al responsabile dell'unità e al direttore dei lavori.

(**) In caso di mancanza del collaudo statico la relativa aliquota viene assegnata per il collaudo tecnico amministrativo. In caso di certificato di regolare esecuzione l'aliquota per il collaudo viene assegnata al direttore dei lavori.

(***) Nel caso in cui l'intervento è realizzato con risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, le aliquote riportate nella tabella sono incrementate proporzionalmente per assorbire anche le risorse altrimenti destinate al fondo per l'innovazione.

Allegato B

Ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche nell'affidamento di servizi e forniture

(le aliquote sono applicate alle risorse finanziarie destinate ai sensi del comma 2 dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.)

			%	coeff.
A)		Ufficio del responsabile unico del procedimento		
	1)	Per la fase di progettazione	10	0,10
	2)	Per la fase di affidamento	5	0,05
	3)	Per la fase di esecuzione	20	0,20
A ₁)	Aliquota di 1)+3) spettante al responsabile unico del procedimento		80 %	
A ₂)	Aliquota di 1)+3) spettante ai componenti della struttura di supporto		20 %	
A ₃)	Aliquota di 2) spettante al responsabile unico del procedimento		100 %	
B)		Struttura per l'attività amministrativa		
	1)	Per la programmazione della spesa	4	0,04
	2)	Per la predisposizione degli atti di gara	4	0,04
	3)	Per l'assistenza alle procedure di affidamento	7	0,07
C)		Unità per l'attività di verifica della progettazione		
C ₁)	Aliquota spettante al responsabile dell'unità			
C ₂)	Aliquota spettante ai collaboratori			
D)		Esecuzione del contratto	25	0,25
D ₁)	Aliquota spettante al responsabile dell'esecuzione del contratto		80 %	
D ₂)	Aliquota spettante ai collaboratori (*)		20 %	
E)		Verifica di conformità	5	0,05
Subtotali			80	0,80
F)		Fondo per l'innovazione (**)	20	0,20
Totali			100	1,00

(*) In caso di mancanza di collaboratori la relativa aliquota viene assegnata al responsabile dell'esecuzione del contratto.

(**) Nel caso in cui l'intervento è realizzato con risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, le aliquote riportate nella tabella sono incrementate proporzionalmente per assorbire anche le risorse altrimenti destinate al fondo per l'innovazione.